

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 19.12.2013)

******* *******

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Ambito di applicazione)

Ai sensi degli artt.2 e 5 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 il presente regolamento è applicabile alla mediazione svolta dall'Organismo di mediazione costituito dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice, ovvero altresì su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e di conciliazione disciplinati da leggi speciali e, comunque, ai procedimenti individuati dall'art.5 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 il cui esperimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

CAPO II – L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Art.2

(Disposizioni generali)

L'Organismo di Mediazione gestisce il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art.1 secondo le norme del presente regolamento.

L'Organismo di mediazione non può svolgere anche funzioni arbitrali.

L'Organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art.8, primo comma, del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione ad opera delle parti dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato.

I termini fissati per il compimento di atti da parte della segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione sono da considerarsi ordinatori.

Art.3

(Elenco dei mediatori)

L'elenco dei mediatori è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Sono di diritto mediatori per l'Organismo di Mediazione gli Avvocati iscritti nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione provvede ad acquisire ogni anno entro la scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre le dichiarazioni di disponibilità di ciascun iscritto a tale Albo al proprio inserimento nell'elenco dei mediatori.

Gli avvocati che hanno manifestato la propria disponibilità all'inserimento nell'elenco dei mediatori e che ne hanno ottenuto l'iscrizione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art.55 bis del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione provvede alla periodica revisione dell'elenco dei mediatori entro il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Art.4

(La Segreteria Amministrativa)

La segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione si occupa del servizio di mediazione.

Essa ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.

I dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, o comunque i soggetti che per scelta o indicazione dello stesso Organismo di mediazione, operano presso la segreteria amministrativa devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione; è fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori e, se richiesti, si limitano a mettere a disposizione l'elenco.

La segreteria amministrativa tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

La segreteria amministrativa informa altresì la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt.17 e 20 del Decreto Legislativo n.28/2010 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art.8 del Decreto Legislativo n.28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, c.p.c..

I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

CAPO III – IL MEDIATORE

Art.5

(Disposizioni generali)

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico.

Il mediatore è designato dall’Organismo di mediazione attraverso la sua individuazione dall’elenco predisposto a norma dell’art.3.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

I mediatori iscritti nell’elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo di mediazione.

Il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione è condizione per mantenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori.

Art.6

(Iscrizione nell’elenco dei mediatori)

Sono condizioni per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori:

- a) essere iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
- b) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- c) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

Art.7

(Sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori)

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura del procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dell'attività di avvocato.

La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione, anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irrogano una pena o una sanzioni compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;

- c) qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n.28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o a norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale.

Del provvedimento di cancellazione è data notizia al Consiglio dell'Ordine al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.

Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo di mediazione è sospeso dall'elenco dei mediatori per la durata dell'incarico.

Art.8

(Doveri di imparzialità e cause di incompatibilità)

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza; nonché ad uniformare il proprio comportamento e la propria attività al codice etico allegato al presente Regolamento.

Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

E' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto altresì divieto di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche attraverso altro professionista socio o associato allo

stesso, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in mediazione nel successivo giudizio per questioni strettamente inerenti gli affari trattati nella procedura di mediazione.

Il mediatore non può accettare la nomina:

- a) quando abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) quando una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) in ogni altro caso previsto dagli artt.37 e 55 del codice deontologico forense;
- d) in ogni altro caso previsto dall'art.815 c.p.c.;
- e) se non ha conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione;
- f) in ogni altra situazione in cui possa essere compromessa la sua imparzialità o l'indipendenza dalle parti.

Il mediatore designato deve informare immediatamente l'Organismo di Mediazione della sussistenza nei propri confronti di una delle situazioni di incompatibilità indicate nel presente articolo ovvero delle ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente prevista.

Il mediatore deve comunicare prontamente alla segreteria amministrativa, e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere una specifica dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

- a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
- b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
- c) ha rilevanza deontologica.

L'Organismo di mediazione non è responsabile dei danni derivanti dalle infedeli dichiarazioni del mediatore.

Art.9

(La designazione del mediatore e la sua sostituzione)

Il mediatore è designato dalla Segreteria dell'Organismo di Mediazione tra i nominativi inseriti nell'elenco dei mediatori secondo l'ordine alfabetico e in base allo scorrimento della lista.

Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l'incarico per motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi, l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco; al mediatore che ha rinunciato all'incarico esclusivamente per i motivi predetti verrà assegnato l'incarico immediatamente successivo.

Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco.

In caso di sostituzione del mediatore la Segreteria dell'Organismo di mediazione nomina un altro mediatore ai sensi del primo comma del presente articolo.

La Segreteria dell'Organismo di Mediazione provvede anche alla nomina di un altro mediatore, secondo il criterio indicato:

- a) quando il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata;
- b) nei casi di sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori previsti dall'art.7 del presente regolamento.

CAPO IV – IL PROCEDIMENTO

Art.10

(Introduzione del procedimento)

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione.

Ai sensi del disposto dell'art.4, primo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria amministrativa dell'Organismo di Mediazione.

La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione.

L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

La parte che aderisce al procedimento può estendere l'oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purchè vertente su diritti disponibili.

La domanda e l'adesione alla procedura devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo predisposto e messo a disposizione dalla segreteria amministrativa, con l'indicazione:

- a) dell'Organismo di Mediazione;
- b) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale, del loro indirizzo anagrafico e della casella di posta elettronica anche certificata;
- c) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
- d) della clausola di mediazione, se esistente;
- e) dei dati identificativi di colui che rappresenterà la parte nel procedimento;
- f) dei dati identificativi dell'avvocato designato dalla parte ad assisterla;
- g) del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato.

La sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione di adesione devono essere corredate da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e, nell'ipotesi in cui questo agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato.

L'avvocato chiamato ad assistere la parte – e da questa indicato nella propria istanza o nella dichiarazione di adesione – è chiamato a prestare attività di assistenza, e non di rappresentanza tecnica, non essendo quindi a tal fine necessario il conferimento di alcuna procura ad litem ex art.83 c.p.c, ed ove compaia agli incontri di mediazione in assenza dell'assistito deve dimostrare solo la sussistenza di un potere di rappresentanza sostanziale.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità dovute di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di mediazione.

L'Organismo di mediazione non può rifiutarsi di svolgere la mediazione se non per giustificato motivo.

Art.11

(Diritto di accesso)

Fatto salvo quanto previsto dall'art.9, secondo comma, del Decreto Legislativo n.28/2010, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che l'Organismo di mediazione è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna delle parti, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Art.12

(Norme del procedimento)

All'atto della presentazione della domanda di mediazione la Segreteria amministrativa:

- a) verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento;
- b) annota la domanda nell'apposito registro;
- c) designa il mediatore secondo il criterio prescritto dall'art.9 del presente Regolamento;
- d) fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, dandone comunicazione alla parte proponente;
- e) comunica alla parte chiamata la domanda di mediazione e la data del primo incontro nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
- f) comunica alla parte chiamata in mediazione l'ammontare delle spese di avvio del procedimento dovute in caso di partecipazione al primo incontro di mediazione.

Art.13

(Procedimento di mediazione)

Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità di rito presso la sede dell'Organismo di Mediazione.

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art.14, secondo comma lett. a), del Decreto Legislativo n.28/2010.

Al primo incontro di mediazione ed agli incontri successivi – fino al termine della procedura – le parti devono partecipare con la necessaria assistenza dell'avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Nel caso in cui le parti ed i loro avvocati si sono espresse sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, il mediatore designato fissa la data di un nuovo incontro informandone la Segreteria dell'Organismo di Mediazione affinché questa provveda a determinare le indennità dovute dalle parti.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il mediatore può richiedere alle parti di potersi avvalere di un esperto iscritto all'Albo dei Consulenti presso il Tribunale di Ivrea, il cui compenso dovrà essere direttamente corrisposto dalle stesse parti in mediazione previa sua liquidazione da parte della Segreteria dell'Organismo di Mediazione in misura comunque non eccedente la metà dell'indennità dovuta per lo specifico procedimento di mediazione.

Il mediatore deve adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo stesso.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

In ogni caso, ed in qualunque momento del procedimento, le parti possono chiedere concordemente al mediatore di formulare una proposta di conciliazione che deve essere preceduta dalla informazione sulle possibili conseguenze sulle spese processuali determinate dal Giudice nell'eventuale successivo giudizio ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto direttamente dal mediatore alle parti.

Le parti devono far pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine indicato la proposta deve intendersi rifiutata.

Salvo diverso esplicito consenso delle parti, la proposta di conciliazione formulata dal mediatore non deve contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se le parti raggiungono un accordo amichevole ovvero se tutte le parti in mediazione aderiscono alla proposta di conciliazione formulata dal mediatore, viene formato processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal

mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 c.c., al fine di consentire la sua trascrizione nelle forme di legge, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale anche con l'indicazione dell'eventuale proposta, sottoscritto dalle parti e dal mediatore stesso che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Il mediatore forma processo verbale anche del primo incontro di mediazione sia nel caso in cui le parti abbiano manifestato la volontà di non dar corso al procedimento di mediazione e sia nel caso in cui una delle parti non sia comparsa a tale incontro.

Art.14

(Mediazione delegata)

Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice della causa civile, le parti depositano copia dei fascicoli di parte e dei verbali di causa.

Il mediatore deve tenere conto nel procedimento di mediazione dello stato del processo, delle eventuali decadenze verificatesi e delle indicazioni date dal giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione delegata.

Il mediatore non può riferire al giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni, ed all'atteggiamento assunto dalle parti nel

procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui stesso.

Art.15

(Doveri di riservatezza – Inutilizzabilità e segreto professionale)

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di Mediazione, e comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento.

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle dichiarazioni ed informazioni rese nel corso del procedimento di mediazione non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito il giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Art.16

(Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica)

Fermo restando quanto previsto al precedente art.14 del presente regolamento, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purchè la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

La Segreteria amministrativa informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.

Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

Art.17

(Efficacia esecutiva dell'accordo)

Ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 ove tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite da un avvocato, l'accordo che viene sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Art.18

(Conclusione del procedimento di mediazione)

Il procedimento di mediazione si conclude:

- a) quando la parte chiamata in mediazione non sia comparsa al primo incontro;
- b) al termine del primo incontro di mediazione, se le parti ed i loro avvocati si sono espresse negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
- c) quando le parti raggiungono un accordo;
- d) quando le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
- e) quando le parti non versano nel termine fissato le indennità dovute;
- f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

La sospensione o la cancellazione dell'Organismo di Mediazione dal Registro Ministeriale non hanno effetto sul procedimento in corso.

Il processo verbale con il quale si procede alla chiusura del procedimento di mediazione è depositato presso la Segreteria amministrativa dell'Organismo di Mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata o alcuna delle parti invitate hanno espressamente negato la propria adesione, la Segreteria amministrativa, su richiesta della parte istante, rilascia una dichiarazione di fallimento del procedimento per mancata adesione della parte invitata o di alcuna delle parti invitate.

Nei casi di cui all'art.5, primo comma, del D.Lgs. n.28/2010 la Segreteria Amministrativa rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte invitata e di mancato accordo.

Nell'ipotesi di cui al primo comma lett.e) del presente articolo, la Segreteria amministrativa indicherà che il procedimento è fallito per mancato versamento delle indennità.

Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Al termine del procedimento di mediazione a ciascuna parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente Regolamento (Allegato C), la cui copia, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, viene trasmessa per via telematica al responsabile indicato dal D.M. n.180/2010.

CAPO V – LE INDENNITÀ

Art.19

(Indennità)

L'indennità dovuta all'Organismo di Mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti.

Le spese di avvio del procedimento sono stabilite nella misura fissa ed unitaria di € 40,00 (oltre Iva dovuta come per legge) ed hanno riguardo alle spese proprie dell'Organismo di Mediazione per l'attività di segreteria, prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore, finalizzata all'avvio del procedimento di mediazione.

Le spese di avvio del procedimento – nella misura fissa ed unitaria così determinata – sono dovute in funzione del primo incontro di mediazione, anche nel caso in cui all'esito dello stesso le parti non intendano procedere oltre nella mediazione; esse sono dovute da entrambe le parti, dalla parte invitante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento dell'adesione o della partecipazione al primo incontro preliminare.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento; ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

L'importo delle spese di mediazione è indicato nella tabella allegata al presente Regolamento e deve essere corrisposto dalle parti con l'inizio della procedura di mediazione successivo al primo incontro di mediazione.

Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di mediazione e configura ipotesi di conclusione del procedimento di mediazione ai sensi dell'art.18 lett. e) del presente Regolamento.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile e può essere determinato dall'Organismo di Mediazione nel caso in cui risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima - sino al limite di € 250.000,00 – secondo la propria autonoma valutazione sull'importanza della controversia.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione, il valore della lite risulta diverso da quello dichiarato dalle parti l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella allegata al presente Regolamento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della lite;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.28/2010.

Nelle materie indicate dall'art.5, primo comma, del D.Lgs. n.28/2010 l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- a) deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni;
- b) deve essere ridotto della metà per i restanti scaglioni successivi al sesto, senza l'applicazione di alcun altro aumento fatta eccezione per il solo aumento di un quarto previsto in caso di successo della mediazione;

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra di loro.

Art.20

(Compenso per il mediatore)

Il compenso per il mediatore allo stesso corrisposto dall'Organismo di Mediazione per la prestazione resa è determinato nella misura del 70% delle spese di mediazione determinate a seguito dell'esito positivo del primo incontro di mediazione, sulla base di quanto stabilito dall'art.19 del presente Regolamento.

Art.21

(Indennità per i non abbienti)

Qualora la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.76 (L) del D.P.R. 30.05.2002 n.115, è esonerata dal pagamento dell'indennità.

A tal fine essa è tenuta a depositare presso l'Organismo di mediazione un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune della parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.

L'Organismo di mediazione tiene un registro nel quale annota i procedimenti indicati nel presente articolo.

Il registro contiene il riferimento al numero di procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuale, il riconoscimento di un'indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

NORMA DI CHIUSURA E NORME TRANSITORIE

Art.21

(Norma di chiusura)

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applica il Decreto Legislativo n.28/2010 ed il Decreto Ministeriale n.180/2010.

Art.22

(Entrata in vigore ed applicazione)

Il presente Regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo di mediazione, viene trasmesso presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'artt.16 del Decreto Legislativo n.28/2010 e del Decreto Ministeriale n.180/2010.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno 19.12.2013 e trovano applicazione – in quanto compatibili - a tutti i procedimenti di mediazione pendenti e comunque presentati a partire dall'entrata in vigore del D.L. 21.06.2013 n.69 convertito in Legge 09.08.2013 n.98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013 n.194).

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO A - TABELLE

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE € 40,00

SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE:

VALORE DELLA LITE

Fino a € 1.000,00	(€ 65,00)	€. 40,00
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	(€ 130,00)	€. 90,00
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	(€ 240,00)	€. 160,00
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	(€ 360,00)	€. 240,00
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	(€ 600,00)	€. 400,00
da € 50.001,00 ad € 250.000,00	(€ 1.000,00)	€. 650,00
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	(€ 2.000,00)	€. 1.000,00
da € 500.001,00 ad € 2.500.000,00	(€ 3.800,00)	€. 1.900,00
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	(€ 5.200,00)	€ 2.600,00
oltre € 5.000.000,00	(€ 9.200,00)	€ 4.600,00

Oltre Iva dovuta per legge (22%)

L'importo indicato nella prima colonna è riferito ai procedimenti non rientranti nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art.5 D.LGS. n.28/2010.

L'importo indicato nella seconda colonna è riferito ai procedimenti rientranti nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art.5 D.LGS. n.28/2010.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra di loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Nel caso in cui tale valore risulti indeterminato o indeterminabile ovvero vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, esso viene determinato dalla Segreteria dell'Organismo di Mediazione – comunque sino al limite di € 250.000,00 – secondo un autonoma valutazione sull'importanza della controversia.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO B – CODICE ETICO

Tutti coloro che svolgono il ruolo di mediatore – conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il mediatore – conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
2. Il mediatore – conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore – conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa menomare la propria indipendenza e imparzialità, anche se questa possa di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti, ovvero che possa ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità.

Per indipendenza deve intendersi l'assenza di qualsiasi legame oggettivo tra il conciliatore ed una delle parti per rapporti personali o lavorativi.

Per imparzialità deve intendersi l'attitudine soggettiva del mediatore – conciliatore a non favorire una parte a scapito dell'altra.

Per neutralità deve intendersi la posizione del mediatore – conciliatore il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.

4. Il mediatore – conciliatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
5. Il mediatore – conciliatore deve ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
6. Il mediatore – conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio della mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - il ruolo del mediatore – conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore – conciliatore e delle parti.
7. Il mediatore – conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
8. Il mediatore – conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il mediatore – conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, ivi compreso il

fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

10. Qualsiasi informazione confidata al mediatore – conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e salvo che riguardi fatti contrari alla legge o all'ordine pubblico.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

ALLEGATO C – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il (la) sottoscritto (sottoscritta) _____, nato (nata) a _____
il _____ residente in _____
codice fiscale _____

premesso che

- è stato parte del procedimento di mediazione n. _____ svolto dinanzi all'Organismo di Mediazione costituito dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
- detto procedimento si è concluso (non si è concluso) con la conciliazione _____

esprime

le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:

- a) numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore:
- b) durata complessiva del procedimento, dal deposito della domanda all'ultimo incontro con il mediatore:
- c) chiarezza e facilità d'uso dei moduli forniti dall'Organismo di Mediazione:

0 insufficienti

0 sufficienti

0 buone

0 ottime

d) efficienza e tempestività della Segreteria Amministrativa
dell'Organismo di Mediazione:

0 insufficienti

0 sufficienti

0 buone

0 ottime

e) efficienza e professionalità del mediatore:

0 insufficienti

0 sufficienti

0 buone

0 ottime

f) grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione
prestato:

0 insufficiente

0 sufficiente

0 buono

0 ottimo

g) eventuali considerazioni e suggerimenti